



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni culturali";

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione" e in particolare, l'articolo 19, il quale stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, escludendo espressamente i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale;

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare, l'articolo 5, comma 2, che esclude dal trasferimento i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal successivo comma 5 in base al quale "in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione";

VISTO l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici ... conferito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del, registrato alla Corte dei Conti il

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto il 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del Demanio, avente ad oggetto modalità attuative e procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85;

PRESO ATTO che l'art. 2, comma 3, del suddetto Protocollo d'intesa 9 febbraio 2011 prevede che a seguito della richiesta di attivazione delle procedure di cui all'art. 5, comma 5 del D.lgs. n. 85/2010, formulata dagli Enti territoriali interessati ad acquisire beni culturali appartenenti al patrimonio culturale statale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, al fine di addivenire alla sottoscrizione dell'apposito accordo di valorizzazione di cui all'art. 112, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004, procede all'attivazione del Tavolo Tecnico Operativo costituito ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo d'intesa;



PRESO ATTO che l'art. 4, commi 1 e 2, del Protocollo d'intesa 9 febbraio 2011 prevede la costituzione di Tavoli Tecnici Operativi a livello regionale, coordinati dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del, ai quali partecipano i rappresentanti degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per la materia trattata e dell'Agenzia del Demanio;

PRESO ATTO che l'art. 4, comma 3, del Protocollo d'intesa 9 febbraio 2011, prevede che il Tavolo Tecnico Operativo sia attivato ogni qualvolta gli Enti territoriali interessati presentino la richiesta di cui all'articolo 2, comma 1, del Protocollo d'intesa e che il Tavolo Tecnico Operativo ha lo scopo di:

- a) assicurare la conoscenza completa ed aggiornata delle caratteristiche fisiche, storico-artistiche e giuridiche dei beni di cui sia stato richiesto il trasferimento di proprietà, al fine di verificarne la suscettività a rientrare negli accordi di valorizzazione di cui al precedente art. 3;
- b) verificare, sulla base dei criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, valorizzazione ambientale fissati dalla legge n. 42/2009 e dal D.lgs. n. 85/2010, se ricorrano le condizioni per il trasferimento dei beni individuati all'Ente territoriale richiedente, tenuto altresì conto delle esigenze statali connesse alla predisposizione di idonei piani di razionalizzazione degli usi governativi;
- c) definire gli specifici contenuti dell'accordo di valorizzazione, con indicazione delle strategie e degli obiettivi comuni di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani di sviluppo culturale che garantiscano la massima valorizzazione culturale, tenendo conto delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni individuati e dei vincoli posti a tutela degli stessi ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e promuovendone l'integrazione con le infrastrutture e i settori produttori collegati;

PRESO ATTO che l'art. 4, commi 4 e 5, del Protocollo d'intesa 9 febbraio 2011 prevede che ad esito delle attività di cui al precedente comma 3 che dovranno essere completate in tempi congrui a consentire l'utile perfezionamento del relativo procedimento, si potrà procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alla sottoscrizione dell'accordo di valorizzazione e che al Tavolo Tecnico Operativo possono partecipare anche altri soggetti istituzionali interessati all'attuazione degli accordi di valorizzazione.

Tutto ciò premesso e richiamato

DECRETA

Art. 1

1. E' costituito il Tavolo Tecnico Operativo per la Regione di cui all'art. 4, comma 1, del Protocollo d'intesa (d'ora in avanti "*protocollo*"), sottoscritto il 9 febbraio 2011, tra il Ministero per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del Demanio.
2. Al Tavolo Tecnico Operativo di cui al comma 1, coordinato dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, partecipano i rappresentanti degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per la materia trattata e dall'Agenzia del Demanio.
3. Il Tavolo Tecnico Operativo è attivato ogni qualvolta gli enti territoriali interessati presentino la richiesta di cui all'art. 2, comma 1, del protocollo.
4. I rappresentanti degli Enti di cui al comma 3 sono invitati a partecipare alle sedute del tavolo di loro interesse, alle quali possono partecipare altri soggetti istituzionali, laddove interessati all'attuazione degli accordi di valorizzazione di cui agli art. 2, comma 3 e 3 del protocollo.
5. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

1. Il Tavolo Tecnico Operativo di cui al precedente art. 1 svolge le funzioni di cui all'art. 4, comma 3 del Protocollo.
2. Le sedute del Tavolo Tecnico Operativo si svolgono presso la sede della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici

....., lì

IL DIRETTORE REGIONALE

.....

